

Compongono il nucleo familiare fiscale: i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, e familiari a carico. **Pertanto non si deve fare riferimento al nucleo risultante dal certificato anagrafico (stato di famiglia).**

Il fatto di appartenere a un nucleo familiare con un reddito inferiore al limite previsto dalla normativa vigente dà diritto all'esenzione solo se associato a determinate condizioni personali (età minore dei 6 anni o maggiore dei 65) o sociali (stato di disoccupazione, titolarità di una pensione al minimo o sociale).

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei singoli redditi complessivi prodotti dai componenti il nucleo familiare. Il nucleo familiare è il nucleo "fiscale" ed è costituito dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico. È assolutamente irrilevante il fatto che i diversi componenti convivano nella stessa abitazione.

Attenzione! Il coniuge fa sempre parte del nucleo fiscale anche se è fiscalmente indipendente o non convivente.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 20 della [legge 20 maggio 2016, n. 76](#) prevede espressamente che

le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso

In base a questa legge, dunque, **anche le persone dello stesso sesso unite civilmente fanno parte dello stesso nucleo fiscale.** Viceversa, **i conviventi di fatto**, così come individuati dalla stessa legge n. 76/2016, **non fanno parte dello stesso nucleo familiare fiscale ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione.**